# REGOLAMENTO (CEE) N. 3506/84 DELLA COMMISSIONE

## del 12 dicembre 1984

## relativo alla fornitura di frumento duro al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 3 luglio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO I*

1. **Programma di esecuzione :** 1984.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Tunisia.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento duro.
5. **Quantitativo totale :** 9 083 tonnellate.
6. **Numero di partite :** 1 (in 2 parti : A. 7 000 t — B. 2 083 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**

   Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :** il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1912/82 (GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 50).

   Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento :** alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco :** Cagliari o Oristano.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 8 gennaio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 31 marzo 1985.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU/tonnellata.

*Nota :*
L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II*

| Partiets nummer<br>Nummer der Partie<br>Αριθμός παρτίδων<br>Number of lot<br>Numéro du lot<br>Numero della partita<br>Nummer van de partij | Mængde (t)<br>Menge (t)<br>Τόνοι<br>Tonnage<br>Tonnage<br>Tonnellaggio<br>Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse<br>Name und Adresse des Lagerhalters<br>Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού<br>Address of store<br>Nom et adresse du stockeur<br>Nome e indirizzo del detentore<br>Naam en adres van de depothouder | Lagerplads<br>Ort der Lagerhaltung<br>Τόπος αποθηκεύσεως<br>Town at which stored<br>Lieu de stockage<br>Luogo di accantonamento<br>Adres van de opslagplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 164,859<br>1 835,141<br>7 000 | FEDIT<br>CAP — Cagliari | Silos Fingariu<br>Silos Cagliari |
| 2 | 2 083 | CAP — Cagliari | Silos Cagliari |